



TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

Terza sezione civile

Il Giudice delegato, dott. Giovanni Di Giorgio,
nel procedimento iscritto al n. 4/2020 r.g. avente ad oggetto la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento formulata da A. ;
sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 1.2.2021;
considerato che in data 19.10.2020 l'istante, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi nella persona del dott. Francesco Grimaldi, ha depositato la propria proposta di accordo di composizione della crisi, successivamente modificata con deposito del 23.11.2020;
rilevato che il proponente ha dichiarato:

- a) di non essere soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 l. fall, in quanto coltivatore agricolo;
- b) di non aver fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. 3/2012;
- c) di non aver subito, per cause a loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis l. cit.;

rilevato inoltre che il ricorrente ha depositato documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale, e che in particolare la debitoria, alla data di presentazione della proposta e così come integrata in corso di procedimento, risulta così composta:

- € 2.234,51 verso il Comune di Afragola per IMU e servizio idrico;
- € 63.917,13 verso le e ' per crediti alimentari e per CTU;
- € 2.044,97 verso l'Agenzia delle entrate – riscossione per tributi vari, esclusi quelli prescritti;
- € 5.728,78 verso GE.SE.T. Italia s.p.a. per tributi vari;
- 5.186,07 verso Credem Banca per contratto di mutuo chirografario e conto corrente;
- € 10.086,88 verso lo : " aiello per prestazioni professionali;
- € 5.958,10 verso la Curia arcivescovile di Napoli per canoni di locazione terreni;

- € 3.065,15 verso gli avv.ti

e, per competenze legali;

considerato, con riferimento al debito nei confronti dell'Agenzia delle entrate – riscossione, che il ricorrente ha considerato i soli tributi per i quali non è ancora intervenuta la prescrizione dell'azione diretta all'esecuzione del titolo;

rilevato che il patrimonio del debitore risulta composto, quanto ai beni immobili, dalla quota di proprietà di 1/2 di un fabbricato ubicato in [redacted] la (NA) alla via [redacted] zi N.71 bis e dalla [redacted] proprietà di due unità immobiliari ubicate in un fabbricato in Afragola (NA) in [redacted] a [redacted] 13, dove attualmente risiede (come meglio identificati in atti);

considerato di contro che non risulta titolare di beni mobili registrati e che ha dichiarato di percepire il reddito mensile di €400/450 derivante dall'attività di coltivatore agricolo;

ritenuto pertanto sussistente una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, e ciò sia per la carenza di liquidità, sia per l'impossibilità di porre in vendita la propria quota del cespite immobiliare in [redacted] ola alla via [redacted], non riscontrando il consenso dell'ex coniuge.

considerato che la proposta prevede il pagamento al 100% dei crediti prededucibili (ivi compreso il compenso dell'OCC), dei crediti alimentari, degli altri privilegiati e dei chirografari, mediante il ricavato della vendita della propria quota del fabbricato [redacted] ola, via [redacted] zi n.71 bis, entro il termine massimo di quarantotto mesi;

rilevato infatti che il debitore ha depositato perizia giurata di stima dell'immobile in questione, che prevedendo diverse ipotesi di divisione del bene, ha stimato il valore di vendita della quota dello Iazzetta in € 225.000,00 circa;

considerato che dalla relazione depositata dal dott. Grimaldi, risulta il consenso favorevole alla proposta per il 70,17% dei crediti ammessi al voto (e quindi con esclusione dei privilegiati salvo le quote degradate al chirografo), per cui è stato raggiunto il quorum minimo previsto dall'art. 11 co 2 legge 3/2012;

rilevato infine che la contestazione all'omologa formulata da F [redacted] e e VII.

[redacted] ata, con cui lamentano il valore eccessivo di stima del bene e l'eccessiva lunghezza dei tempi previsti per il pagamento, non può dirsi fondata in quanto: la doglianza relativa alla stima del bene immobile risulta generica, essendosi tali creditori limitati ad affermare apoditticamente che "*il tecnico ha chiaramente sovrastimato i detti beni*" senza fornire né elementi a sostegno di tale affermazione, né specifici motivi di critica relativi alla perizia depositata dal proponente e al procedimento valutativo in essa adottato; quanto alla tempistica, la proposta pone il termine di quarantotto mesi soltanto come termine massimo di durata della procedura, stabilendo invece che i



pagamenti avverranno nel momento immediatamente successivo all'avvenuta vendita del bene immobile offerto;

ritenuto pertanto di poter disporre l'omologazione del piano presentato;

P.Q.M.

omologa l'accordo di composizione della crisi presentato dal debitore;

dispone la pubblicazione della proposta, come integrata il 23.11.2020, e del decreto di omologazione per estratto, sul sito del Tribunale di Napoli Nord;

dispone che il gestore della crisi, dott. Francesco Grimaldi, depositi con cadenza trimestrale una relazione sullo stato di esecuzione dell'accordo inclusiva di un rendiconto attestante le somme versate e i pagamenti effettuati.

Manda la cancelleria per le comunicazioni.

Aversa, 1.2.2021

il Giudice
Dott. Giovanni Di Giorgio
